



TRIBUNALE DI CASSINO

SEZIONE CIVILE

- Area Fallimenti -

Circolare sulla gestione delle procedure concorsuali fino al 30 giugno 2020

I Giudici Delegati

- visti i decreti legge n. 9, 11 e 18 del 2020;
- sentiti il Presidente del Tribunale ed il Presidente di Sezione Civile ex art. 47 quater O.G.;
- rilevato che il Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020, all'art. 83 comma 1 prevede che: "Dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 le udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari sono rinviate d'ufficio a data successiva al 15 aprile 2020", mentre al comma 2 prevede che: "Dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 è sospeso il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali. Si intendono pertanto sospesi...i termini...per l'adozione dei provvedimenti giudiziari...per la proposizione degli atti introduttivi del giudizio e dei procedimenti esecutivi...";
- rilevato che la disposizione prevede il potere dei Capi degli uffici giudiziari di prevedere (co. 5 e 7), per l'attività d'udienza urgente da compiersi anche nel periodo di sospensione (identificata in quella il cui ritardo potrebbe recare grave pregiudizio alle parti) e per quella da compiersi successivamente al 15 aprile 2020, la possibilità di prevedere che quelle che non richiedono la presenza di soggetti diversi dalle parti e dai difensori lo svolgimento da remoto (co.7, lett. f), e per quelle che prevedono la presenza dei soli difensori il contraddittorio scritto (co. 7. lett h) o in alternativa ancora il rinvio delle udienze a data successiva al 30 giugno 2020; il tutto con la finalità di contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria (co. 6);
- ritenuto che la stessa ratio deve accompagnare, per il Giudice delegato, anche l'attività svolta materialmente fuori udienza (ed all'esterno del Palazzo di Giustizia) ma che fa corpo unico con lo svolgimento della procedura concorsuale e riguarda i luoghi ed i soggetti che compongono l'Ufficio del Giudice delegato;

- convenuto pertanto di dover indicare delle regole e delle linee guida onde poter assicurare il rispetto delle misure precauzionali igienico-sanitarie imposte dalle autorità competenti al fine di evitare la diffusione del contagio da COVID-19;

- ritenuto che le linee di intervento concordate debbano attenersi sia alle procedure concorsuali per le quali risultino già emessi ordinanze di vendita, avvisi di vendita e/o fissati esperimenti di vendita, sia a quelle agli esordi e per cui, comunque, ancora non sia stata disposta la vendita, sia a quelle prefallimentari,

dispongono quanto segue

1. Progetti di riparto parziali

I Curatori fallimentari:

1) sono invitati a depositare entro il 15 maggio 2020 i progetti di riparti parziali in tutte le procedure aventi depositi superiori ad euro 50.000,00, ma escludendo: a) quelle espressamente esentate dal G.D. con provvedimento depositato nell'ultimo quadrimestre; b) quelle con riparti effettuati nell'ultimo quadrimestre; c) quelle in fase di rendiconto finale;

2) sono autorizzati a depositare istanze di acconto precisando che il relativo mandato di pagamento sarà emesso contestualmente a quelli esecutivi del riparto anche parziale;

3) sono autorizzati inoltre a depositare istanze di ulteriore acconto in relazione a riparti parziali già effettuati (ad esempio, qualora il professionista, in regola con gli obblighi informativi, abbia ricevuto un acconto da motivatamente rivalutare perché inferiore alla somma tra il minimo del passivo accertato ed il medio dell'attivo già realizzato ovvero inferiore al minimo liquidabile) riservando al Collegio la concreta valutazione dell'importo ulteriormente attribuibile;

4) sono invitati a procedere, in presenza di attivo sufficiente, al pagamento di tutti i creditori prededucibili che abbiano già terminato la propria attività.

2. Revoca degli esperimenti di vendita già fissati tra il 9 marzo 2020 ed il 30 giugno 2020

Sono revocati gli esperimenti di vendita ricompresi tra il 9 marzo 2020 ed il 30 giugno 2020 in quanto involgono anche attività giudiziaria (segnatamente sopralluoghi) da svolgersi in luoghi per i quali non è possibile adottare le misure organizzative (di concerto con l'A.S.) idonee ad evitare assembramenti e contatti ravvicinati tra le persone.

Per questi motivi:

1) sono revocati tutti gli esperimenti di vendita fissati tra il 9 marzo ed il 30 giugno 2020 mandando al Curatore/Commissario/Liquidatore Giudiziale, ai fini della sollecita pubblicazione del presente provvedimento sui siti di pubblicità indicati nell'ordinanza, sui

siti già utilizzati per la pubblicità e sul PVP, specificando nella motivazione “vendita revocata dal G.D.”;

2) i Curatori/Commissari/Liquidatori Giudiziali, ovvero i gestori se incaricati delle vendite, non accetteranno più il deposito delle offerte cartacee in relazione alle vendite di cui agli esperimenti fissati nel periodo di cui al precedente punto e non consentiranno di effettuare offerte telematiche;

3) il giorno fissato per gli esperimenti come sopra revocati, i Curatori/Commissari/Liquidatori Giudiziali sono autorizzati a verbalizzare sinteticamente l’operazione di apertura delle buste contenenti le offerte al solo fine di dare esecuzione al presente provvedimento di revoca con la restituzione delle cauzioni agli offerenti, sia telematici che analogici, con modalità tali, per questi ultimi, da assicurare il rigoroso rispetto delle regole precauzionali igienico-sanitarie imposte a tutela della salute pubblica; a tal fine, in caso di cospicuo numero di offerte che non consenta di garantire in sala aste la distanza di due metri tra gli offerenti presenti, il professionista è autorizzato all’apertura delle offerte non alla presenza degli offerenti e a dare a questi ultimi, con la collaborazione del gestore della vendita, le opportune disposizioni per la restituzione scaglionata delle cauzioni;

4) in relazione alle procedure nelle quali gli avvisi di vendita non siano stati ancora pubblicati su PVP, giornale e siti, come prescritto nell’ordinanza di vendita emessa, l’avviso deve intendersi revocato e la pubblicazione seguirà la ricalendarizzazione di cui al successivo punto 7);

5) sono sospesi gli accessi per le visite e le stime presso gli immobili per qualunque ragione sino al 30 giugno 2020;

6) è inoltre sospeso, dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 incluso, il termine per il versamento del saldo prezzo, quale che sia la modalità secondo cui lo stesso debba avvenire: pertanto, se il termine viene a scadenza nel periodo cuscinetto il suo decorso riprenderà dal 16 aprile 2020. Laddove l’aggiudicatario proceda al versamento del saldo prezzo nell’arco del menzionato intervallo temporale resta salvo l’acquisto compiuto.

7) gli esperimenti di vendita che avrebbero dovuto tenersi tra il 9 marzo 2020 ed il 30 giugno 2020 sono ricalendarizzati dal Professionista a far data dal 15 ottobre 2020, previo nuovo avviso di vendita ed espletamento della pubblicità nei medesimi termini di cui all’ordinanza di vendita.

3. Attività di liberazione

La situazione contingente implica una regolamentazione attenta dell’attività di liberazione che pur non dimenticando l’interesse del creditore e dell’aggiudicatario, tiene conto

dell'esigenza sanitaria in corso, a tutela dei soggetti che occupano il cespite, ma anche di coloro che saranno deputati alla liberazione, pertanto:

- sono sospese tutte le attività di liberazione – anche in corso – sino alla data del 30 giugno 2020, anche in considerazione di quanto disposto dall'art. 103 co. 6, D.L. n. 18/2020, tranne ove si riscontrino le seguenti situazioni: a) pericolo di danni a persone o a cose derivanti dal cespite pignorato, di cui si abbia contezza o notizia verosimile (anche attraverso denunce, istanze di condomini, verbali dell'autorità giudiziaria); b) verosimile attività di danneggiamento alla consistenza materiale del cespite ad opera degli occupanti.

- per le procedure in cui sia avvenuta l'aggiudicazione e versato il saldo prezzo ma la liberazione non sia stata (per qualsiasi motivo) portata a termine; oppure (per qualche motivo) non ancora disposta, il Curatore invierà al Giudice delegato: (eventualmente) istanza di emissione dell'Ordine di Liberazione (ove non ancora emesso), corredata di sintetica relazione circa lo stato di occupazione del bene (come risultante dagli atti) sia dal punto di vista soggettivo che oggettivo, nonché altra utile precisazione in relazione alla delicatezza (sia dal punto di vista pratico che sanitario) dell'attività liberatoria. All'esito di ciò il Giudice provvederà sulla liberazione, eventualmente prevedendo cautele o tempistiche particolari.

4. Accesso agli uffici

A seguito dell'adozione dei D.L. nn. 11/2020 e 18/2020, tenuto conto che ogni attività endoprocessuale va compiuta in forma telematica, sono sospesi fino al giorno 15 aprile 2020 compreso tutti gli incontri dei magistrati con i consulenti tecnici, C.F., custodi, delegati alle vendite ed ausiliari a qualsiasi titolo nominati i quali sono espressamente invitati ad esaminare ogni informazione via PCT.

5. Mandati di pagamento telematici

I G.D. in applicazione dei D.L. nn. 11/2020 e 18/2020 emettono mandati di pagamento telematico autorizzando il Curatore: 1) a scaricare il mandato inviato telematicamente dalla Cancelleria; 2) a dichiararne, sotto la propria responsabilità, la conformità all'originale telematico; 3) all'esecuzione dell'operazione bancaria; 4) al deposito sul PCT della copia quietanzata con il timbro dell'istituto di credito.

6. Colloqui con i Professionisti

I colloqui in Tribunale dei Professionisti con i Giudici delegati sono sospesi – allo stato – sino alla data del 4 maggio 2020, allorché potranno essere ripresi, previo appuntamento soltanto nel rispetto delle condizioni prescritte dal Presidente del Tribunale di concerto con l'A.S..

Le istanze, anche interlocutorie, vanno quindi depositate via PCT essendo immediatamente esaminabili telematicamente.

A discrezione del singolo magistrato alcuni colloqui potranno essere svolti su piattaforma Microsoft TEAMS.

7. Procedimenti ex artt. 161 e 181 l. fall..

Per completezza si precisa che i termini dei procedimenti di concordato preventivo con riserva e degli analoghi procedimenti ex artt. 182 bis co. 6 e 7 l. fall. sono sospesi di diritto.

8. Apposizione dei sigilli ed inventario

Per l'apposizione dei sigilli di cui all'art. 84 l.fall., trattandosi per sua natura di attività caratterizzata da urgenza, il Curatore dovrà procedervi solo se lo stato dei luoghi consenta il rispetto assoluto delle norme igienico-sanitarie di cui alle ordinanze del Ministero della Salute, dovendo viceversa rinviare le operazioni a data successiva al 15 aprile 2020.

Le attività di inventario sino al 15 aprile 2020 sono sospese salvo qualora siano prodromiche all'attività di vendita ex art. 104 ter, c. 7, l. fall., ovvero salvo quando dal ritardo possa derivare concreto pregiudizio all'interesse dei creditori. Ciò non di meno il Professionista dovrà procedervi solo se lo stato dei luoghi consenta il rispetto assoluto delle norme igienico-sanitarie di cui alle ordinanze del Ministero della Salute, dovendo viceversa rinviare le operazioni a data successiva al 15 aprile 2020.

9. Attività di stima dei beni

L'Esperto stimatore potrà procedere allo svolgimento di tutte le attività di controllo della documentazione agli atti del fascicolo telematico, nonché richiedere, ottenere e valutare tutta la documentazione presente presso i Pubblici Uffici, che sia ottenibile con modalità telematica fatte salve, ovviamente, le pur possibili sospensioni dell'attività degli Uffici competenti allo stato non prevedibili.

Sino alla data del 15 aprile 2020 l'Esperto stimatore deve ritenersi comunque esonerato dallo svolgere qualunque attività di accesso presso i Pubblici Uffici e presso la Cancelleria fallimentare.

Sino alla data del 15 aprile 2020 sarà esonerato dallo svolgere accesso presso il cespite staggito, salvo indifferibili ragioni di urgenza da sottoporre al vaglio del Giudice delegato e comunque sempre solo se lo stato dei luoghi consenta il rispetto assoluto delle norme igienico-sanitarie di cui alle ordinanze del Ministero della Salute, dovendo viceversa rinviare le operazioni a data successiva al 15 aprile 2020.

10. Udienze prefallimentari, di verifica del passivo e di approvazione del rendiconto

Le norme introdotte dal D.L. n. 11/2020 e le modifiche intervenute con il D.L. n. 18/2020 impongono di precisare in tema di udienze prefallimentari che: 1) non può, avendo il debitore la possibilità di comparire personalmente, essere adottata la modalità telematica

di udienza; 2) i termini, a mente dei principi resi da Cass., S.U., n. 1418/2012, a comparire non sono liberi; 3) le notifiche eseguite prima del 15 aprile 2020 si intendono eseguite dal 16 aprile 2020, *dies a quo non computatur* e quindi, siccome il quindicesimo giorno cadrebbe di venerdì 1 maggio 2020, le prime udienze saranno fissate da lunedì 4 maggio 2020 (ovvero se del caso immediatamente rifissate).

In tale ottica si precisa che prima del 4 maggio 2020 potrebbero trattarsi solo i procedimenti prefallimentari in relazione ai quali o sia evidente o sia segnalata dal creditore l'urgenza (ad esempio in caso di cancellazioni, revocatorie e consolidamenti), se del caso con abbreviazione dei termini.

Le verifiche dello stato passivo sono rinviate con decreto del G.D. a data successiva al 15 aprile 2020.

Sono sospese le udienze di approvazione del rendiconto fino al 15 aprile 2020, le quali potranno essere rifissate in modalità telematica.

Mandano alla Cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento agli Ordini professionali degli Avvocati e dei Dottori Commercialisti e per la sua pubblicazione sul sito web di questo Tribunale.

Roma-Cassino, 25 marzo 2020

Il Giudici Delegati

Dott. Lorenzo Sandulli

Dott.ssa Michela Grillo